

**REGOLAMENTO ATTUATIVO
DECORRENZA DAL 08/06/2015**

Art. 1 Integrazioni riferite al periodo di malattia.

Compatibilmente con i vincoli di bilancio previsti dall' art. 4 del regolamento interno (settore forestale), le parti concordano che l'ammontare dell'integrazione economica è da intendersi al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera globale lorda (art. 17 del Contratto Integrativo Regionale di lavoro). La retribuzione giornaliera globale lorda si ottiene dividendo per 26 le voci: minimo retributivo nazionale mensile e salario integrativo regionale in base al livello.

Sono esclusi dal calcolo le maggiorazioni varie come superminimo, indennità e straordinari ed il terzo elemento e questo trattamento vale sia per gli OTI e OTD. Inoltre si precisa che l'Ente integrerà il numero di giornate nella stessa misura con cui verranno corrisposte da INPS escluse le giornate ricadenti di domenica e festività. La predetta integrazione economica sarà corrisposta fino ad un massimo di 180 giorni per anno solare e in ogni caso non sono integrabili periodi di malattia al di fuori della vigenza del rapporto di lavoro.

I primi 3 giorni sono considerati di carenza e non vengono liquidati dall' EBA.SIF VENETO in quanto erogati per il 100% dal datore di lavoro.

Nel caso di decesso del richiedente la prestazione sarà garantita agli eredi legittimi previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà.

MALATTIA				
	INPS (Escluse domeniche e festività)	AZIENDA (Escluse domeniche e festività)	EBA.SIF (Escluse domeniche e festività)	COPERTURA
PRIMI 3 GIORNI (carenza)	0%	100%	0%	100%
DAL 4° G. AL 20° G.	50%	0%	50%	100%
DAL 21° G. AL 180° G.	66,66%	-	33,33%	100%

Livelli	Minimi nazionali	Int. Reg.	Totale	Retribuzione Giornaliera (mensile/26)	Importo Erogato Eba.Sif 50%	Importo Erogato Eba.Sif 33%
5° spec. Super	1.428,33	249,01	1.677,34	64,51	32,25	21,50
4° specializzato	1.344,57	226,09	1.570,66	60,41	30,20	20,13
3° qualificato super	1.286,55	214,15	1.500,70	57,72	28,86	19,24
2° qualificato	1.256,16	202,18	1.458,34	56,09	28,04	18,69
1° comune	1.159,07	176,28	1.335,35	51,36	25,68	17,12

Art. 2 Integrazioni riferite al periodo di infortunio.

Le parti concordano che l'ammontare dell'integrazione economica è svolta al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera globale lorda (art. 17 del Contratto Integrativo Regionale di lavoro). La retribuzione giornaliera globale lorda si ottiene dividendo per 26 le voci: minimo retributivo nazionale mensile e salario integrativo regionale in base al livello.

Sono esclusi dal calcolo le maggiorazioni varie come superminimo, indennità e straordinari ed il terzo elemento e questo trattamento vale sia per gli OTI e OTD. Inoltre si precisa che l'Ente integrerà il numero di giornate nella stessa misura con cui verranno corrisposte dall'INAIL escluse le giornate ricadenti di domenica e festività. La predetta integrazione economica sarà corrisposta fino ad un massimo di 180 giorni per anno solare e in ogni caso non sono integrabili periodi d'infortunio al di fuori della vigenza del rapporto di lavoro.

Dal primo giorno al quarto giorno di infortunio si esclude il rimborso in quanto erogato totalmente dall'azienda. L' EBA.SIF VENETO quindi liquida dal quinto giorno al novantesimo giorno il 40% della retribuzione giornaliera globale lorda. Dal novantunesimo giorno in poi il 25%.

Nel caso di decesso del richiedente la prestazione sarà garantita agli eredi legittimi previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà.

INFORTUNIO				
	INAIL (Comprese domeniche e festività)	AZIENDA (Escluso sabato, domeniche e festività)	EBA.SIF (Escluse domeniche e festività)	COPERTURA
Giorno dell'infortunio	0%	100%	0%	100%
DAL 2° G. AL 4° G. (carenza)	0%	100%	0%	100%
DAL 5° G. AL 90° G.	60%	-	40%	100%
DAL 91° G. IN POI	75%	-	25%	100%

Livelli	Minimi nazionali	Int. Reg.	Totale	Retribuzione Giornaliera (mensile/26)	Importo Erogato Eba.Sif 40%	Importo Erogato Eba.Sif. 25%
5° spec. Super	1.428,33	249,01	1.677,34	64,51	25,80	16,13
4° specializzato	1.344,57	226,09	1.570,66	60,41	24,16	15,10
3° qualificato super	1.286,55	214,15	1.500,70	57,72	23,09	14,43

2° qualificato	1.256,16	202,18	1.458,34	56,09	22,44	14,02
1° comune	1.159,07	176,28	1.335,35	51,36	20,54	12,84

Art. 3 Contributo in riferimento alla maternità/paternità.

Ai soggetti beneficiari individuati dall' art. lo 2 del regolamento interno del settore forestale è previsto un contributo forfettario di euro 500,00 lordi per ogni nuova maternità/paternità con decorrenza 01/06/2015¹ .

Alla domanda di indennità di maternità e paternità deve essere allegato lo stato famiglia aggiornato o autocertificazione, e copia dell'ultima busta paga.

Art. 4 Erogazione per spese scolastiche

Con decorrenza l' anno scolastico 2015/2016 in favore dei dipendenti forestali con figli a carico iscritti presso l'asilo nido, scuola materna, scuola secondaria di secondo grado e università viene corrisposto un rimborso fino ad Euro 150,00 ² annui previa presentazione delle spese sostenute.

Alla apposita domanda sarà allegato copia certificato d'iscrizione all'anno scolastico, stato famiglia o autocertificazione e copia dell'ultima busta paga.

Art. 5 Erogazione per contributo straordinario fondo pensionistico.

A favore dei dipendenti forestali che sono già iscritti o che si iscrivono ad un fondo pensionistico negoziale - contrattuale (regionale o nazionale) entro il 31 dicembre 2013, previa presentazione della ricevuta del fondo pensione, verrà erogata una somma di € 100,00 una tantum da erogarsi nella posizione pensionistica del soggetto interessato.

Art. 5 Bis Rimborso per prestazioni specialistiche

È previsto un rimborso pari al 50%, per un massimo di euro 150,00 annui, sulle spese sostenute dal solo dipendente forestale successivamente al 01/01/2015 per le seguenti prestazioni specialistiche:

- a) visite specialistiche e procedure diagnostiche
- b) visite del libero professionista
- c) esami strumentali
- d) esami di laboratorio
- e) esami radiologici
- f) prelievi
- g) sedute di fisiocinesiterapia
- h) ticket

Il presente elenco è tassativo. Inoltre sono in ogni caso escluse le visite odontoiatriche, le fatture dei negozi sanitari, i certificati medici sportivi e per porto d' armi, gli scontrini farmaceutici e le spese per lenti ed occhiali.

La richiesta del presente contributo dovrà essere effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo dalla data del documento di spesa.

¹ Per i periodi precedenti resta confermato l'importo pari ad euro 250,00

² Per i periodi precedenti resta confermato l'importo pari ad euro 50,00 solo per asilo nido e scuola materna.

Art. 5 ter Contributo per decesso

In caso di decesso del lavoratore forestale successivo al 01/01/2015 è previsto un contributo straordinario pari ad euro 1.500 da erogarsi a favore del coniuge o dei figli.

Art. 6 Termine e validità sui tempi dell'integrazione.

Fatti salvi i termini previsti dall' art. 5 bis, saranno accettate le domande di malattia, infortunio, maternità, contributi scolastici e contributo per decesso anche se sostenuti antecedentemente fino a 3 anni dal momento della presentazione. Tali prestazioni saranno erogate in base al regolamento vigente all'epoca dell'evento.

Art. 7 Sospensione o reiezione della domanda.

Le domande pervenute, che in sede d'esame dovessero risultare carenti nella compilazione o nella documentazione allegata, rimarranno sospese fino alla completa presentazione della documentazione richiesta che dovranno pervenire al EBA.SIF VENETO entro 90 giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale periodo la domanda verrà archiviata irrevocabilmente.

L'avvenuta sospensione o reiezione della domanda, verrà comunicata dall' EBA.SIF VENETO all'organizzazione sindacale che ha patrocinato la pratica o, in difetto, direttamente al lavoratore.

Delle domande respinte l'EBA.SIF VENETO, nel darne motivata comunicazione agli interessati, dà loro un termine di 60 giorni per produrre eventuali osservazioni documentate, le quali saranno oggetto di insindacabile giudizio da parte del Fondo stesso.

Le domande saranno inoltre respinte dall' EBA.SIF VENETO quando:

- a) Il lavoratore non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del regolamento interno settore forestale;
- b) Per lo stesso specifico caso o evento il lavoratore sia già stato liquidato dall' EBA.SIF VENETO o FIIMI;
- c) l'EBA.SIF VENETO ravvisi elementi di illegittimità in ordine alla domanda o alla documentazione allegata.

Art. 8 Modalità di compilazione della domanda.

Per la richiesta della prestazione, il lavoratore deve inoltrare al EBA.SIF VENETO, relativa domanda compilata sull'apposito "modulo" dalla stessa predisposto, oppure tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato.

La domanda, deve essere inoltrata all' EBA.SIF VENETO dopo l'avvenuta liquidazione delle indennità di legge da parte dell'INPS o dell'INAIL, tuttavia per la malattia di dipendenti assunti a tempo indeterminato, possono essere allegati direttamente il certificato medico con relativa busta paga del periodo di assenza.